

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(PROVINCIA DI VERONA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 4
Art. 3	Divieto di occupazioni	pag. 4
Art. 4	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Art. 5	Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 5
Art. 6	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 7	Prescrizioni per le occupazioni	pag. 5
Art. 8	Occupazioni d'urgenza	pag. 6
Art. 9	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 6
Art. 10	Decadenza della concessione	pag. 6
Art. 11	Revoca della concessione	pag. 6
Art. 12	Rinnovo delle concessioni	pag. 6
Art. 13	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	pag. 6
Art. 14	Costruzione di gallerie sotterranee	pag. 7

CAPO II

PASSI CARRABILI

Art. 15	Definizione	pag. 8
Art. 16	Tassa	pag. 8
Art. 17	Passi carrabili costruiti dal Comune	pag. 8
Art. 18	Accessi pedonali	pag. 8
Art. 19	Divieti di sosta	pag. 8
Art. 20	Passi carrabili non utilizzati	pag. 9
Art. 21	Distributori di carburante	pag. 9
Art. 22	Affrancazione della tassa	pag. 9

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 23	Disposizioni generali	pag. 10
Art. 24	Classificazione del Comune	pag. 10
Art. 25	Suddivisione del territorio in categorie	pag. 10
Art. 26	Soggetti passivi	pag. 10
Art. 27	Criteri di applicazione della tassa	pag. 10
Art. 28	Misurazione dell'area occupata - criteri	pag. 11
Art. 28	Esenzioni dalla tassa	pag. 11
Art. 30	esclusioni dalla tassa	pag. 12

CAPO IV OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 31	Periodo d'imposta	pag. 13
Art. 32	Tariffe	pag. 13
Art. 33	Riduzioni	pag. 13
Art. 34	Distributori di carburante	pag. 14
Art. 35	Autovetture per trasporto pubblico	pag. 14
Art. 36	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 14
Art. 37	Occupazioni spazi soprastanti, sottostanti - Casi particolari	pag. 14

CAPO V OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 38	Tariffe. Criteri e misure di riferimento	pag. 15
Art. 39	Maggiorazioni	pag. 15
Art. 40	Riduzioni	pag. 15

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41	Sanzioni	pag. 17
Art. 43	Modalità di versamento della tassa	pag. 17
Art. 44	Rimborsi	pag. 18
Art. 45	Ruoli coattivi	pag. 18
Art. 46	Norme transitorie	pag. 18
Art. 47	Variatione di elementi di tassazione	pag. 19
Art. 48	Entrata in vigore	pag. 19
allegato a)	Suddivisione del territorio comunale in zone	pag. 20
allegato b)	Tariffe	pag. 21

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: occupazioni permanenti e occupazioni temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

Art. 3

Divieto di occupazioni.

E' fatto divieto a chiunque di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Art. 4

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità complete, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione dell'opera eventualmente da realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta, presentando all'uopo documenti, atti, chiarimenti e quant'altro dovesse necessitare ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove, per la concessione della medesima area, siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Per le occupazioni temporanee, la domanda dovrà essere prodotta almeno 15 gg. prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 5

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio tecnico comunale che dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 6

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle stesse norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni cinque.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 7

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo ed in particolare quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, il Comune impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione, pari all'importo dei lavori di ripristino, da effettuare in forma originaria e a regola d'arte.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza.

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico Comunale entro le successive 24 ore. L'ufficio provvederà ad accertare se sussistono le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 9

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 10

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione della stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 11

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per la necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione degli interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 12

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 13

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 14

Costruzioni di gallerie sotterranee.

Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto dai beneficiari, oltre alla tassa annua di cui ai successivi articoli, un contributo "una tantum" pari complessivamente al 50% della spesa di costruzione.

CAPO II PASSI CARRABILI

Art. 15

Definizione

Sono considerati passi carrabili quei manufatti che insistono sia nei tratti di area pubblica sia nei tratti di aree private sulle quali risulta costituita un servitù di pubblico passaggio.

Sono generalmente costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitarne l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 16

Tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è graduata in base alla classificazione di cui agli articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, la tariffa relativa alle occupazioni con passi carrabili, è ridotta del 50 per cento.

Art. 17

Passi carrabili costruiti dal Comune.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa viene determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 18

Accessi pedonali.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 19

Divieti di sosta.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui all'articolo precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino del 90%.

Art. 20

Passi carrabili non utilizzati.

La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 21

Distributori di carburante.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70%.

Art. 22

Affrancazione della tassa.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma per a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 23

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito dall'art. 1 del presente regolamento, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 24

Classificazione del Comune.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, questo Comune, agli effetti della TOSAP, appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

Art. 25

Suddivisione del territorio in categorie.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3° del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1ª categoria: Centri abitati;

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2ª categoria: Zone periferiche.

Art. 26

Soggetti passivi.

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 27

Criteri di applicazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 25 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Art. 28

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 29

Esenzioni dalla tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto del rilascio della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali, con esclusione degli eventuali chioschi;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi), con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 30

Esclusioni dalla tassa.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonchè delle strade statali o provinciali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

CAPO IV OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 31

Periodo d'imposta.

Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 32

Tariffe.

Le tariffe, per gli anni successivi al 1994, della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 25, e sono allegate al presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle tariffe minime e massime previste dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93.

Le misure di cui al comma precedente costituiscono il limite di variazione delle tariffe riferite alla prima categoria ed articolate, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- 1ª categoria 100 per cento;
- 2ª categoria 80 per cento.

Art. 33

Riduzioni.

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri sono calcolate in ragione del 10 per cento;

b) ai sensi dell'art. 44, comma 1 e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico è ridotta al 30 per cento;

Art. 34

Distributori di carburante.

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distributori o ne dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 35

Autovetture per trasporto pubblico.

Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che usufruisce di detti spazi.

Art. 36

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e similari, la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffe allegate.

Art. 37

Occupazioni soprastanti sottostanti. Casi particolari.

Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000 per la prima categoria, graduandola poi secondo la categoria di appartenenza del territorio comunale, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

CAPO V OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 38

Tariffe. Criteri e misure di riferimento.

La tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico si applica in relazione alle ore di occupazione, graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 25, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 10%
- b) occupazioni da 12 a 24 ore: riduzione del 20%.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, ma inferiori al mese, la tariffa giornaliera è ridotta di un ulteriore 30%.

In particolare si assume la durata delle sottoindicate occupazioni nelle seguenti misure di tempo:

- mercato settimanale: l'occupazione ha durata pari al tempo massimo previsto dal regolamento per il mercato;

- occupazione di pubblici esercizi ed altre attività economiche: l'orario di occupazione si assume pari all'orario di apertura dell'esercizio così come si evince dalla presa d'atto rilasciata dall'ufficio commercio, salvo diversa esplicita richiesta inoltrata con la domanda di occupazione del suolo pubblico. Si precisa che l'occupazione del suolo pubblico con sedie, tavolini e quant'altro al di fuori dell'orario previsto dall'autorizzazione configura l'ipotesi di occupazione di fatto ed in quanto tale è soggetta alle sanzioni del caso.

Si dispone infine che l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, sia esposta in modo ben visibile, sulla porta d'entrata o sulle vetrine del pubblico esercizio o del negozio.

Art. 39

Maggiorazioni.

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20%;

Art. 40

Riduzioni.

Per le occupazioni temporanee, a partire dal 15° giorno, si applica il 30% di riduzione sulla tariffa base.

Ai sensi dell'art. 45 vengono applicate inoltre le seguenti riduzioni:

- comma 2 lettera c) - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30%;

- comma 3- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42 comma 5 - Le superfici per la parte che eccede i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;

- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Per tale tipo di utenza, inoltre le superfici vengono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 6 - Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette alla tassa diminuita del 30%;

- comma 6/bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee che abbiano durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

1. SOPRATTASSE:

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. PENE PECUNIARIE:

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e la sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 42

Modalità di versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia dev'essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa dev'essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa dev'essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo dev'essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 43

Rimborsi.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 44

Ruoli coattivi.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 2752 del codice civile.

Art. 45

Norme transitorie.

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3° - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

b) comma 4° - Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000.

c) comma 11/bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5° - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 46

Variazione di elementi di tassazione.

La variazione di ogni elemento di tassazione produce i propri effetti a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata.

Art. 47

Entrata in vigore.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 20 Novembre 1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(PROV. DI VERONA)**

ALLEGATO A)

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE:

1) CENTRI ABITATI:

A) VILLA BARTOLOMEA:
Corso Fraccaroli, Via Matteotti (angolo Via Verdi), Via Verdi, Via Vicentini, Via IV Novembre, Via Bellini (angolo Via 1° Maggio),

B) SPINIMBECCO:
Piazza Tre Martiri, Via Pila (angolo Via Gazzetti), Via Rodigina (angolo Via Roncatti)

C) CARPI:
Via Borgo Chiesa, Via D.Q. Maestrello

2) ZONE PERIFERICHE:
Le rimanenti strade.

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(PROV. DI VERONA)**

ALLEGATO B)

T A R I F F E

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L. 40.000
Categoria seconda	L. 32.000

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 20.000
Categoria seconda	L. 16.000

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	L. 12.000
Categoria seconda	L. 9.600

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 20.000
Categoria seconda	L. 16.000

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% della tariffa D):

Categoria prima	L. 6.000
Categoria seconda	L. 4.800

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 80% della tariffa D):

Categoria prima	L. 4.000
Categoria seconda	L. 3.200

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90% della tariffa D):

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.600

H) Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A)

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare per ogni km. lineare o frazione e per anno, è la seguente:

Categoria prima	L. 250.000
Categoria seconda	L. 200.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni è dovuta nella misura annua complessiva:

Categoria prima	L. 50.000
Categoria seconda	L. 40.000

M) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:	
Centro abitato	L. 30.000
Zona limitrofa	L. 22.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 15.000

N) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:	
Centro abitato	L. 90.000
Zona limitrofa	L. 75.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 45.000
Frazioni	L. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Tariffa giornaliera ordinaria per mq.

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	1.600

A1) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica una riduzione del 50%:

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	800

A2) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Categoria prima	L.	400
Categoria seconda	L.	320

A3) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	800

A4) Per le occupazioni temporanee, effettuate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

Categoria prima	L.	1.400
Categoria seconda	L.	1.120

A5) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Categoria prima	L.	400
categoria seconda	L.	320

A6) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: la tariffa ordinaria di cui alla lettera è ridotta del 50%.

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	800

A7) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%.

Categoria prima	L.	600
Categoria seconda	L.	480

N.B. - Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte del 30%, per quelle di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riduzione è del 50%

A8) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa ordinaria di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

A9) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93, è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
Categoria prima L. 10.000
Categoria seconda L. 7.000

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
Categoria prima L. 15.000
Categoria seconda L. 10.500

A10) Per le occupazioni di cui punto A9), alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali:

a) del 30% fino a 90 gg.
Fino ad un Km. lineare
Categoria prima L. 13.000
Categoria seconda L. 9.100
Superiore ad un Km. lineare
Categoria prima L. 19.500
Categoria seconda L. 13.650

b) del 50% oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.
Fino ad un Km. lineare
Categoria prima L. 15.000
Categoria seconda L. 10.500
Superiore ad un Km. lineare
Categoria prima L. 22.500
Categoria seconda L. 15.750

c) del 100% di durata superiore a 180 gg.
Fino ad un Km. lineare
Categoria prima L. 20.000
Categoria seconda L. 14.000
Superiore ad un Km. lineare
Categoria prima L. 30.000
Categoria seconda L. 21.000

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%
